

ACCORDO di COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

e

MINISTERO DELL'INTERNO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata "A.N.AC."),
rappresentata dal suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

E

Il Ministero dell'Interno - di seguito denominato Ministero, nella persona del
Ministro Matteo Piantedosi, di seguito congiuntamente indicati come "le Parti"

VISTO

- a) l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

- c) in particolare, l'articolo 12 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quale ha disposto l'adozione di uno schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro;
- d) il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, recante "disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale"
- e) il D.M. 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2021, con cui è stato approvato, ai sensi del menzionato articolo 12 del decreto legislativo n. 142/2015, lo schema di capitolato d'appalto per l'erogazione dei servizi e per la fornitura di beni per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni
- f) il decreto-legge 20 marzo 2023, n.20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare";
- g) in particolare, l'articolo 6-ter del citato D.L. n. 20/2023, così come riformulato dalla citata legge di conversione n. 50/2023, il quale, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ha previsto, fra l'altro, che nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo del 11 del medesimo decreto legislativo n. 142/2015 sono erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale,

secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12;

- h) il menzionato articolo 10 del d.lgs. n. 142/2015, il quale, per effetto della riforma introdotta dall'art 6-ter del D.L. n. 20/2023 convertito in modificazioni dalla legge n. 50/2023, vede espunti, tra i servizi di accoglienza riferiti ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo d.lgs. n. 142/2015, quelli precedentemente previsti di assistenza psicologica, insegnamento della lingua italiana, informativa legale e orientamento al territorio;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- j) il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
- k) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), il quale ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l) l'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui l'Autorità, "attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

m) l'Accordo di collaborazione stipulato il 10 novembre 2020 con validità di un anno.

Considerato

- che al fine di dare attuazione alle disposizioni normative di cui al succitato decreto-legge n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, appare necessario modificare l'attuale schema di capitolato approvato con D.M. 29 gennaio 2021, che prevede la formulazione di vari schemi di bandi-tipo a seconda della tipologia di centro di accoglienza, assicurando nei centri di cui agli articoli 9, comma 1, e 11 del decreto legislativo 142/2015, oltre all'accoglienza materiale, i servizi di assistenza sanitaria, assistenza sociale, e mediazione linguistico-culturale,
- che appare opportuno altresì procedere ad eventuali aggiornamenti dello schema di Capitolato e, ove necessario, gli schemi di disciplinare ad esso allegati, alla luce di quanto emerso nel corso del primo periodo di applicazione dello stesso;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

Con il presente Accordo le Parti collaborano - ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - nel settore delle modalità dell'accoglienza dei migranti e richiedenti protezione internazionale in Italia, al fine di favorire le migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura dei beni e dei servizi.

Art. 2 (Ambiti di collaborazione)

Le Parti convengono di collaborare - nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni - alla modifica, in attuazione delle richiamate disposizioni normative di cui al decreto-legge n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 e all'aggiornamento del vigente schema di Capitolato- tipo - per la fornitura di beni e servizi, comprensivo degli schemi di bando-tipo e delle altre disposizioni regolanti i rapporti con gli enti gestori delle strutture ospitanti i migranti giunti sul territorio nazionale.

In particolare, la collaborazione istituzionale dell'ANAC riguarderà il supporto, l'assistenza e l'ausilio tecnico-giuridico, al Ministero, nell'attività di modifica e aggiornamento del Capitolato-tipo e dei relativi allegati volti a dettare la disciplina di gara, in forza dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e nella risoluzione di questioni interpretative, eventualmente derivanti dall'applicazione dello schema di Capitolato e dei bandi tipo.

Art.3

(Referenti per la collaborazione)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

Per l'ANAC:

sul piano programmatico: il Presidente

sul piano operativo: il Segretario Generale

Per il Ministero:

sul piano programmatico: il Capo Gabinetto

sul piano operativo: il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

Art. 4

(Comunicazione)

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa in esecuzione del presente Accordo.

Art.5

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo ha una validità di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 7

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE .

Roma, 13 settembre 2023

Per Il Ministero dell'Interno

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Ministro

Il Presidente

Matteo Piantedosi

Giuseppe Busia

(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MATTEO PIANTEDOSI

Ministro dell'Interno

In Data/On Date:

mercoledì 26 luglio 2023 19:09:40